

Processo civile - Atti unilaterali recettizi – Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Indirizzo del destinatario - Coincidenza con i luoghi di individuazione delle persone fisiche o degli enti collettivi - Non necessarietà.

Processo civile - Atti unilaterali recettizi - Consegna dell'atto da parte dell'agente postale - Preliminare accertamento della legittimazione del consegnatario a ricevere l'atto - Accertamento assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. - Natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata - Querela di falso.

Corte di Appello di Napoli - 09.12.2019 n. 6427 - Pres. Rel. Catalano - D.A. (Avv. Arcella) - INPS (Avv. Maisto).

Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti unilaterali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario, in ragione di un collegamento di altra natura, e pertanto rientrante nella sfera di dominio e di controllo del medesimo.

L'agente postale, in ordine all'atto da consegnare, deve preliminarmente accertare, in base alla disciplina del servizio postale, la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato e quindi che il consegnatario sia legittimato a riceverlo, trattandosi di accertamento assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente impugnabile solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

FATTO - Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 7771/17 del 15.11.2017, ha dichiarato respinto l'opposizione avanzata da D.A. avverso avviso di addebito notificato in data 18.1.17 e relativo al mancato pagamento di contributi gestione commercianti pari ad euro 3.775,47 per il periodo 1.1.08/31.12.08.

Avverso tale decisione, ha interposto tempestivo gravame il D. con ricorso depositato il 18/12/2017, deducendo che non poteva attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 13/6/2013 prodotta dall'INPS in quanto la stessa risulta inviata al socio della società D. di D.A. ad un indirizzo che non costituiva né sua residenza anagrafica né sede della società stessa, in quanto estinta sin dal 31/1/2012.

L'Inps si è costituito ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

Dopo aver disposto un rinvio per acquisire il fascicolo di primo grado, con onere della parte più diligente di depositare gli atti introduttivi di giudizio e i verbali di causa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.

DIRITTO - Il gravame non è fondato.

L'oggetto del contendere attiene all'efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale afferenti alla I ed alla II rata del 2008 richiesti dall'INPS con raccomandata del 3.06.2013 consegnata il 13.6.2013 presso il recapito di via C. 21/23 P.S.P., nel quale si trovava la sede della società D. di D.A. sas, di cui il ricorrente era socio accomandatario all'epoca di riferimento dei contributi.

Il primo Giudice rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la raccomandata prodotta dall'INPS avesse esplicitato efficacia interruttiva della prescrizione, sia in ragione del fatto che non risultava provata la cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione della D. di D. di A. sas, - risultando dalla documentazione prodotta dall'INPS la sola cessazione di attività il 23.12.2011- sia

richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che valorizza l'obbligo per l'agente postale di accertare preliminarmente, in ordine all'atto da consegnare il plico, "la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato" alla luce della disciplina del servizio postale, trattandosi di accertamento "assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".

Parte ricorrente promuove appello, assumendo che la decisione del Tribunale si sarebbe basata sull'erroneo presupposto per il quale la D. di D. di A. sas, comunicata la cessazione di attività il 23.12.2011, non sarebbe risultata cancellata dal registro delle imprese e sarebbe rimasta in vita alla data di ricezione della raccomandata contenente la richiesta di pagamento dei contributi in questione (13.6.2013) laddove invece la società D. di D. di A. sas non solo risultava aver cessato l'attività, ma era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31.1.2012, sicché da tale data non era più esistente.

Il gravame non appare meritevole di accoglimento.

Mette conto rilevare che nel caso di specie non si controverta sulla validità di una notifica indirizzata alla società D. di D. di A. sas, società cancellata dal registro delle imprese pacificamente in data 31.1.12 ma sul fatto che l'indirizzo di via C. 21/23 P.S.P, che risultava essere la sede legale di tale società, della quale il ricorrente, reale destinatario della raccomandata del giugno 2013, era stato socio accomandatario ed amministratore unico, alla suddetta data potesse o meno considerarsi per il ricorrente medesimo alla stregua dell' indirizzo di cui all'art. 1335 c.c., ossia alla stregua di un luogo che, per frequentazione o disponibilità di fatto, rientrasse ancora nella propria sfera di dominio.

Ebbene siffatta presunzione sussiste e né risulta vinta dalla difesa dell'attuale appellante che avrebbe semmai dovuto produrre, per superare la predetta presunzione legata alla consegna della raccomandata quale risultava attestata dall'agente postale, la documentazione da cui poter evincere quale fosse stato il titolo di disponibilità dell'immobile di via C. in capo alla società D. di D. di A. sas sia e soprattutto il relativo venir meno di siffatta disponibilità (ad es. contratto di locazione e relativa disdetta, vendita dell'immobile ..).

Tanto non risulta essere avvenuto nel caso di specie.

Giova richiamare in proposito il recente arresto della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo. (Cass. 19524/19: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto efficace la disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore alla società conduttrice presso l'indirizzo, da questa eletto nel contratto, coincidente con l'immobile locato, ancorché, al momento del recapito della dichiarazione, la destinataria non lo occupasse più, avendo ceduto l'azienda ivi esercitata).

Né può condividersi l'assunto di parte attorea secondo cui l'errore compiuto dal Giudice di I grado nel ritenere non provata la cancellazione della società D. dal registro delle imprese farebbe venir meno a cascata i successivi passaggi logici della decisione, che appaiono invece di per sé in grado di supportare la motivazione attraverso il richiamo alla presunzione di conoscenza dell'atto consegnato dall'agente postale, in quanto collegata ai particolari doveri incombenti su quest'ultimo di accertare preliminarmente la relazione tra destinatario e consegnatario del plico alla luce della disciplina del servizio Postale.

Ancora, alcuna contestazione si rinviene nell'atto di appello in ordine alla circostanza per la quale nel caso di specie l'agente postale, nel consegnare l'atto indirizzato al ricorrente presso l'indirizzo di via C., abbia preliminarmente verificato che il consegnatario del plico fosse legittimato a riceverlo in base alla disciplina del servizio postale.

Tanto premesso, l'appello va rigettato.

Le spese del grado si compensano, attesa la particolarità delle questioni trattate.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di "stabilità" n. 228 del 2012), trattandosi di procedimento di impugnazione iniziato dopo il 30 gennaio 2013.

(Omissis)
